

CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE ED IL “CORPO VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DEL PIEMONTE ODV” PER L’IMPIEGO DEL PERSONALE ADERENTE ALLO STESSO, IN MATERIA DI PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI E DI PROTEZIONE CIVILE

TRA :

TRA: La REGIONE PIEMONTE (C.F. 80087670016), rappresentata dalla Dirigente del Settore Sistema antincendi boschivi Gabriella GIUNTA domiciliata, ai fini della presente convenzione, presso la sede regionale, Piazza Castello n. 165 TORINO, che agisce per conto e in nome della Regione Piemonte, autorizzata alla stipula della presente convenzione con Deliberazione della Giunta regionale n. 23 – 2578 del 18 dicembre 2020

E: l’Associazione “CORPO VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DEL PIEMONTE ODV” (DI SEGUITO CORPO AIB), (C.F. 97557720014), rappresentata dall’Ispettore generale Daniele CORA, autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell’Atto Costitutivo (Rep. N. 46895/18413 registrato a Torino il 22.7.1994 al n. 19979) e dallo Statuto modificato tramite verbale del Notaio Tardivo Monica redatto in data 18/05/2019 (Rep. 24.821 registrato in data 07/06/2019 con n numero 11.913 serie 1T)

PREMESSO CHE

il Codice della Protezione Civile, approvato con D. Lgs n° 1 del 2 gennaio 2018, che abroga e sostituisce la legge 24 febbraio 1992 n. 225, prevede, tra l’altro, che all’attuazione delle attività di protezione civile concorrano le regioni italiane;

la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile ha emanato la Direttiva 9 novembre 2012, concernente “Indirizzi operativi volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile”;

con legge regionale 26 aprile 2000 n. 44 e s.m.i., di recepimento del D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, all’art. 70 vengono attribuiti alla Regione compiti di “promozione, incentivazione e coordinamento del volontariato” e che nella medesima legge, all’art. 71 vengono attribuite alle province le funzioni per “l’organizzazione e l’impiego del volontariato”;

il D.lgs n. 117 del 03.07.2017 “Codice del Terzo Settore” riconosce il valore e la funzione sociale e la funzione degli Enti del Terzo Settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l’apporto originale per il

perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;

PREMETTENDO ALTRESI'

la legge 21 novembre 2000 n. 353 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi” ed in particolare l'articolo 7, comma 3, lettera b), in base al quale le Regioni programmano la lotta attiva agli incendi boschivi avvalendosi, tra l'altro, di personale appartenente ad organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica qualora impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco;

VISTE

la legge regionale 14 aprile 2003 n. 7 “Disposizioni in materia di protezione civile”;

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 luglio 2012, n. 5/R “Regolamento regionale del volontariato di protezione civile. Abrogazione del regolamento regionale 18 ottobre 2004, n. 9/R.”;

la legge regionale 04 ottobre 2018 n. 15 “Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)”;

CONSIDERATI

la DGR n. 26-3501 del 27 febbraio 2012 con la quale la Giunta regionale ha approvato le *Procedure operative antincendi boschivi*;

la Determinazione dirigenziale n. 2615 del 4.11.2013 con la quale è stato approvato il “Documento di supporto all'analisi dei rischi derivanti dall'attività antincendi boschivi in Piemonte”;

Il “Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi”, redatto ai sensi della L. 353/2000 e della L.r.15/2018 vigente;

la DGR n. 35-6665 del 23.03.2018: “Riconoscimento della figura di Coordinatore del Volontariato Antincendi boschivi AIB del Piemonte, Co.AIB, e relativi compiti”;

la DGR n. 51-7794 del 30 ottobre 2018, Legge 353/2000: "L.r. 15/2018: Approvazione Indirizzi tecnico operativi per la gestione delle attività di contrasto agli incendi boschivi del Sistema AIB Piemonte. Aggiornamento procedure di cui alla DGR n. 26-350 del 27/2/2012";

PRESO ATTO

dell'atto costitutivo dell'Associazione (Rep. n. 46895 racc. 18413 registrato a Torino il 22.07.1994 al n. 19979) e la modifica della denominazione da Associazione a Corpo unitamente all'adeguamento dello Statuto del Corpo AIB (Rep. n. 55591 racc. 22878, registrato a Torino in data 08.03.2000 al n. 928); l'iscrizione dello stesso al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato - Settore Protezione Civile (D.P.G.R. N. 799/1995), nonché la modifica statutaria del 18/05/2019 registrata in data 07/06/2019 con numero 11913 serie 1T preso atto del riconoscimento della personalità giuridica con DD numero 381 dello 02/10/019 della Direzione Affari Istituzionali e Avvocatura della Regione Piemonte, costituenti parte integrante della presente Convenzione;

della Convenzione Rep. 45 del 22.01.2019 tra la Regione Piemonte ed il Corpo AIB, per l'impiego del personale aderente allo stesso, in materia di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e di protezione civile;

TENUTO CONTO CHE

Il Corpo AIB – che in data 29 novembre 2013 è stato iscritto nell'elenco centrale delle organizzazioni di Volontariato del Dipartimento nazionale della Protezione Civile per antincendi boschivi e di protezione civile - garantisce, su richiesta del Dipartimento stesso, l'intervento di una colonna mobile reperibile di pronto impiego, composta da 25 Volontari suddivisi in 4 moduli di intervento, unità comando e unità di logistica;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1. Scopo e campo di applicazione

Il presente atto disciplina i rapporti fra la Regione Piemonte ed il Corpo AIB per attività inerenti prioritariamente la prevenzione e la lotta attiva agli incendi boschivi - così come indicato all'art. 3 della L.r. 15/2018 - subordinatamente, per attività in materia di protezione civile.

Articolo 2. Validità e durata della Convenzione

1. La presente Convenzione ha durata di anni due, decorre dal 1 gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022;
2. Le parti concordano di stabilire i termini e le modalità della nuova Convenzione entro novanta giorni dalla scadenza naturale della presente Convenzione.

Articolo 3. Ambiti di intervento del Corpo AIB

1. Sulla base di quanto riportato nelle premesse normative, il Corpo AIB è individuato dalla Regione Piemonte quale Organizzazione di Volontariato rappresentativa del Sistema operativo Antincendi boschivi, per le attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi.

Nello specifico interviene:

1.1 sul territorio regionale in accordo o su richiesta della Sala operativa unificata permanente (SOUP), sulla base di quanto previsto dalle procedure operative e/o indirizzi operativi vigenti;

1.2 sul territorio extra regionale ed extra nazionale:

- a seguito di stipula di convenzioni in azioni programmate;
- su richiesta del Dipartimento di protezione civile, per tramite della Regione Piemonte, in fase di emergenza, subordinatamente alla missione prioritaria sul territorio regionale ed alle disponibilità di personale, mezzi e copertura finanziaria;

1.2.3 su richiesta del Dipartimento di protezione civile, secondo modalità indicate in premessa, subordinatamente alla missione prioritaria sul territorio regionale ed alle disponibilità di personale, mezzi e copertura finanziaria.

2. In considerazione della non prevedibilità degli incendi boschivi, la Regione Piemonte attiva, con propria nota, all'inizio di ogni annualità della presente Convenzione, i benefici di cui all'art. 39 del D.lgs 1/2018, mantenendone la validità per tutto l'anno.

3. Il Corpo AIB individua e rende disponibili, anche a seguito di apposita formazione/addestramento, all'interno della propria struttura, un numero adeguato di figure idonee per compiti di coordinamento del personale volontario AIB (Co.Aib) nelle operazioni di:

- prevenzione;
- lotta attiva;
- supporto alla perimetrazione delle aree percorse dal fuoco.

Dette figure debbono essere dotate di specifica formazione/addestramento, secondo normativa vigente – anche in coerenza con quanto previsto dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 2020 “Definizione, funzioni, formazione e qualificazione della direzione delle

operazioni di spegnimento degli incendi boschivi” pubblicata sulla GU Serie Generale n.56 del 05-03-2020 - e dovranno rapportarsi con le istituzioni afferenti al Sistema regionale antincendi boschivi e con esso convenzionate, essendo il Corpo AIB componente sostanziale della Direzione delle Operazioni di Spegnimento.

4. – Il Corpo AIB è incaricato del monitoraggio dei punti di approvvigionamento idrico - con particolare riferimento alle vasche mobili ed agli invasi inseriti nel catasto regionale - con finalità di aggiornamento dello stesso e di segnalare la necessità di eventuali interventi di manutenzione.

5. Il Corpo AIB concorre alle attività di protezione civile, su richiesta della Regione Piemonte, subordinatamente alla propria missione prioritaria ed alle disponibilità di personale, mezzi e copertura finanziaria.

6. Il Corpo AIB partecipa, su richiesta o in accordo con la Regione Piemonte, alle esercitazioni in materia di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e di protezione civile, sul territorio regionale, nazionale ed internazionale, subordinatamente alla propria missione prioritaria ed alle disponibilità di personale, mezzi e copertura finanziaria.

7. Il Corpo AIB concorre con la Regione Piemonte - a seguito di protocolli di intesa, onerosi e non - alla creazione e sviluppo di appositi strumenti di analisi e valutazione statistica, ed allo sviluppo di temi ritenuti prioritari da Regione Piemonte, nell'ambito delle proprie competenze di cui alla L. 353/2000 ed L.r. 15/2018, atti al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia del sistema antincendi boschivi.

8. Il Corpo AIB assicura il proprio supporto negli eventi programmati o programmabili che possono determinare criticità organizzative, in occasione delle quali - previa attivazione della struttura regionale di protezioni civile - assicura il proprio supporto, secondo le disposizioni contenute nei seguenti provvedimenti:

- Direttiva P.C.M.del 9 novembre 2012;
- D.P.G.R. n. 5/R del 23 luglio 2012;
- Circolare del Dipartimento di Protezione Civile del 24/06/2016 “Indicazioni operative concernenti finalità e limiti dell'intervento delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile a supporto delle autorità preposte ai servizi di polizia stradale”;
- Circolare del Dipartimento di Protezione Civile del 06/08/2018 “ Manifestazioni pubbliche: precisazioni sull'attivazione e l'impiego del volontariato di protezione civile.”

Articolo 4. Modalità di intervento del Corpo AIB

1. Il Corpo AIB concorre nell'opera di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi mediante l'impiego dei propri associati, delle attrezzature e dei mezzi disponibili nel pieno rispetto:

- a) delle norme del *Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi*, vigente;
- b) delle Procedure operative di cui in premessa;
- c) degli Indirizzi operativi di cui in premessa;
- d) dell'Analisi di rischio, di cui in premessa;
- e) della presente Convenzione;

il mancato rispetto di una delle condizioni di cui alle lettere a, b, c ,d, e, comporta la decadenza della presente Convenzione.

2. Il Corpo AIB si impegna ad utilizzare correttamente i mezzi, le attrezzature, i DPI ed i prodotti ricevuti in comodato d'uso o ad altro titolo dalla Regione Piemonte, o acquistati con il contributo di cui all'art. 8 della presente Convenzione; eventuali carenze o inadeguatezze degli stessi dovranno essere segnalate con tempestività alla Regione Piemonte.

3. Il Corpo AIB, per il tramite di appositi contratti e nei limiti degli stessi, assicura i Volontari contro gli infortuni, le malattie, la responsabilità civile verso i terzi, e fornisce loro assistenza legale stragiudiziale e giudiziale, per il tramite di adeguata assicurazione, (comprensiva di onorari d'avvocato), per fatti connessi allo svolgimento dell'attività oggetto della presente Convenzione.

4. Nelle attività di protezione civile il Corpo AIB si attiene alle normative previste dalla Regione Piemonte, oltre ad apposite disposizioni e regole di ingaggio concordate.

5. Le esercitazioni e/o dimostrazioni AIB, svolte a fini di prevenzione antincendi boschivi, diretta o indiretta, che abbiano un significativo coinvolgimento del territorio, dovranno essere preventivamente comunicate al Settore regionale competente.

Articolo 5. Responsabilità

1. Il Corpo AIB solleva la Regione Piemonte da ogni responsabilità relativa a danni a persone o cose derivanti dall'utilizzo di materiali, mezzi, attrezzature e DPI acquistate con contributo della Regione Piemonte o forniti direttamente dalla Regione Piemonte.

2. Per tutto quanto non previsto espressamente al comma precedente si applica la normativa vigente.

Articolo 6 . Contributo e modalità di erogazione

1. La Regione Piemonte corrisponde un contributo finanziario annuo pari a 1.150.000,00 a rimborso delle spese sostenute od impegnate nel corso dell'annualità di competenza, compatibilmente con le risorse disponibili in bilancio, per le seguenti voci:

- a) spese generali per il funzionamento ordinario del Corpo AIB e per le attività previste dalla presente Convenzione;
- b) oneri assicurativi degli associati per la copertura di infortuni e malattie derivanti da attività AIB e di protezione civile, per la responsabilità civile e tutela legale verso terzi connessa allo svolgimento delle suddette attività, tutela legale specifica per conducenti di veicoli, RCA dei mezzi in dotazione, assicurazione furto e incendio delle sedi;
- c) acquisto di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI);
- d) visite mediche per stabilire l'idoneità dei volontari, impegnati direttamente sul fronte fuoco;
- e) acquisto e gestione dei corsi di formazione di base e avanzati.
- f) acquisto di beni durevoli (automezzi, attrezzature, immobili di proprietà, apparati di comunicazione e materiali hardware e software, per lo svolgimento di attività AIB e Protezione Civile);
- g) gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature, degli automezzi ed apparati di telecomunicazioni, degli immobili di proprietà o/e in comodato d'uso utilizzati per le attività AIB e di protezione civile;
- h) canoni connessi all'impiego delle frequenze radio assegnate al Corpo AIB;
- i) acquisto o noleggio di materiali, attrezzature, ed abbigliamento tecnico di rapido consumo;
- j) acquisto carburante utilizzato dagli automezzi impiegati per le attività della presente Convenzione risultante dalla registrazione del sistema gestionale del convalidato dai Quadri territoriali;
- k) ammortamento delle attrezzature, degli automezzi, degli impianti e delle dotazioni informatiche, hardware e software, degli immobili di proprietà del Corpo AIB;

2. Le acquisizioni di servizi e forniture di cui al comma 1 lettere c,d,e,f, saranno effettuate dal Corpo AIB tenendo conto delle indicazioni del *Piano regionale, delle Procedure operative antincendi boschivi e del Documento di supporto all'analisi dei rischi derivanti dall'attività antincendi boschivi in Piemonte*, sotto forma di progetti redatti sulla base della normativa vigente ed in accordo con Regione Piemonte, utilizzando i modelli A) e B), allegati alla presente Convenzione per farne parte integrante e sostanziale; i progetti verranno verificati dal Comitato di cui all'art. 9 della presente Convenzione. Le acquisizioni possono essere finanziate dalla Regione anche con risorse aggiuntive rispetto alla presente convenzione, qualora disponibili.

3. La Regione Piemonte provvede alla liquidazione dell'ammontare del contributo previsto dalla presente Convenzione, erogando, salvo indisponibilità di cassa:

- un primo acconto pari al 80% del contributo interamente dovuto, ad avvenuta sottoscrizione della Convenzione per il primo anno, ed entro il mese di gennaio per le annualità successive;
- un secondo acconto pari al 15% del contributo - su richiesta del Corpo AIB - previa rendicontazione almeno del 50% dell'intero importo di contributo
- il saldo del contributo interamente dovuto, entro 60 giorni, successivi all'approvazione del/dei rendiconto/i indicato/i all'art. 7. della presente Convenzione.

Articolo 7 . Rendiconti economici ed operativi

1. Il rendiconto economico (bilancio consuntivo) del contributo ricevuto dalla Regione Piemonte e il rendiconto operativo devono essere presentati, in formato elettronico, dal Corpo AIB alla Regione Piemonte, entro 120 giorni dalla scadenza della annualità di riferimento. Periodicamente dovrà essere aggiornata la banca dati anagrafica dei volontari contenente le informazioni relative al grado di formazione, all'idoneità fisica ed alla qualifica nell'ambito dell'organizzazione.

2. Ai fini del rendiconto economico saranno considerati i rimborsi spese ed i contributi alle singole Squadre associate, calcolati secondo i seguenti parametri:

- a) ore di attività in prevenzione diretta ed indiretta preventivamente autorizzata;
- b) ore di attività di lotta attiva e bonifica;
- c) ore di attività di protezione civile richiesta da Regione Piemonte;
- d) spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi in dotazione alle Squadre;
- e) spese di manutenzione ordinaria per la prevenzione diretta antincendi boschivi;
- f) spese telefoniche per comunicazioni legate ai compiti di cui all'art. 3 della presente Convenzione.

3. Il rendiconto operativo deve contenere:

- a) indirizzo e riferimenti operativi delle Squadre e la relativa competenza territoriale;
- b) elenco nominativo, suddiviso per Squadre, degli aderenti con indicazione, per ogni componente, del luogo di nascita e dell'indirizzo di residenza. Tale elenco dovrà essere tempestivamente aggiornato in caso di variazioni;
- c) elenco, suddiviso per Squadre, riportante il giorno, il numero di ore prestate per tipologia di intervento ed il nominativo dei singoli associati che vi hanno partecipato, nonché la

- localizzazione degli interventi di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e protezione civile, di cui ai precedenti articoli 1, 3 e 4;
- d) il numero, il tipo e la targa degli automezzi di proprietà, in comodato, o messi a disposizione da parte degli Enti locali;
- e) elenco aggiornato del personale Co.AIB di cui all'art. 3 comma 3 della presente Convenzione.

Articolo 8. Comodati d'uso

1. Regione Piemonte può concedere al Corpo AIB in comodato d'uso apparecchiature, attrezzi, attrezzature, DPI, macchine, necessari all'espletamento dei compiti previsti dalla presente Convenzione.
2. La concessione in comodato d'uso sarà formalizzata con verbale di consegna, controfirmato dalle parti, nel quale saranno riportati i seguenti elementi:
 - a) la denominazione e descrizione dei singoli oggetti secondo la loro diversa natura, specie e valore, con l'indicazione dell'indice di svalutazione economica secondo normativa vigente;
 - b) l'uso per il quale il bene viene dato in concessione;
 - c) le eventuali condizioni per la buona conservazione del bene regionale;
 - d) la localizzazione in cui verranno destinati gli oggetti.
3. La durata in concessione del comodato d'uso gratuito dei beni regionali, salvo diversa indicazione contenuta negli specifici verbali di consegna, è connessa alla durata della presente Convenzione; ogni rinnovo della Convenzione aggiorna automaticamente la durata di tutte le concessioni in comodato.
4. Il valore economico dei beni dati in comodato d'uso al Corpo AIB sarà aggiornato in base al deprezzamento commerciale ed all'uso degli stessi.
5. I beni concessi in comodato d'uso dalla Regione Piemonte al Corpo AIB, potranno essere alienati a favore del Corpo stesso, anche qualora il valore economico da essi costituito non ne rendesse più conveniente la conservazione in termini di assicurazione, manutenzione e quant'altro necessario al mantenimento in stato di efficienza e sicurezza

Articolo 9 . Comitato tecnico e di sorveglianza tra Regione Piemonte e Corpo AIB

1. E' istituito il Comitato tecnico e di sorveglianza (di seguito Comitato) tra Regione Piemonte e il Corpo AIB.
2. Il Comitato è composto dal Responsabile del Settore regionale Sistema Antincendi boschivi, dal Funzionario del Settore regionale Sistema Antincendi boschivi referente per i rapporti con il Corpo AIB e da n. 2 Rappresentanti del Corpo AIB.
3. Il Comitato si riunisce
 - in generale per valutare ed individuare le esigenze organizzative, tecniche, funzionali del Volontariato AIB all'interno sistema operativo AIB;
 - nello specifico, per verificare la compatibilità dei singoli progetti di acquisto di beni o di prestazione di servizio, con quanto previsto dal Piano regionale , dalle Procedure operative antincendi boschivi vigenti e dal *Documento di supporto all'analisi dei rischi derivanti dall'attività antincendi boschivi in Piemonte*;
4. Il Comitato esercita funzioni di programmazione, coordinamento e controllo delle attività svolte.

Articolo 10 . Cause di forza maggiore

1. Nel caso si verifichi una causa di forza maggiore di carattere continuativo, la presente Convenzione dovrà intendersi automaticamente risolta a tutti gli effetti senza reciproco diritto ad indennizzi o compensi di sorta.
2. Per causa di forza maggiore si intendono:
 - a) la variazione della normativa di settore a livello statale;
 - b) rivolte, guerre (dichiarate o non), guerriglie, insurrezioni, disposizioni governative ed ogni altra causa simile a quelle suddette;

Articolo 11 . Incompatibilità di altre attività del Corpo AIB con la presente Convenzione

Il Corpo AIB non ha facoltà di stipulare convenzioni con altri Enti per le attività previste dal proprio Statuto ed atto costitutivo, fatto salvo quanto in premessa.

Articolo 12. Spese di registrazione

La presente Convenzione, redatta in duplice copia originale, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 co.5 D Lgs 117/2017.

Articolo 13. Foro competente

Per qualsiasi controversia che potesse sorgere in merito all'applicazione della presente Convenzione è competente il Foro di Torino.

Letto, confermato e sottoscritto

Torino li

Per la Regione Piemonte

La Dirigente del Settore Sistema Antincendi boschivi

Gabriella Giunta

Per il Corpo Volontari AIB Piemonte

L'Ispettore generale

Daniele Cora

MODELLO DI RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO

PROGETTO DI:

convenzione rep. n. _____ del _____

Indice

Premessa

(Illustrazione del livello di congruenza del progetto realizzato con la proposta presentata ed approvata dalla Regione Piemonte)

Obiettivi

(Confronto degli obiettivi con quelli di progetto e motivazione degli eventuali scostamenti)

Tempistica di realizzazione del progetto

(Confronto con la tempistica prevista in progetto e motivazione degli eventuali ritardi)

Dislocazione territoriale dei mezzi ed attrezzature

(Indicazione delle sedi di stoccaggio delle risorse acquisite)

Rendicontazione finale

[illegible][illegible]

QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO	
Progetto approvato (preventivo)	
Progetto realizzato (consuntivo)	
Importo anticipo concesso a seguito approvazione del progetto	
Importo richiesto a saldo del progetto	
Importo eventuale cofinanziamento	